N.	Tipologia di intervento	Zone sismiche	Ripartizione temporale della detrazione	Misura della detrazione Irpef e Ires		
1	Interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari" (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).	Tutte	In 10 anni	Fino al 25 giugno 2012, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro.	Dal 26 giugno 2012 al **31 dicembre 2018**, **detrazione Irpef del 50%**, con limite di spesa di 96.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 48.000 euro.	Dal 2019, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro.

N.	Tipologia di intervento	Zone sismiche	Ripartizione temporale della detrazione	Misura della detrazione Irpef e Ires		
2	Le stesse misure antisismiche indicate al punto precedente (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 4 agosto 2013 (dal primo gennaio 2017, per la norma in vigore dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, solo per gli edifici ubicati "nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)", Opcm 20 marzo 2003, n. 3274. Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, anche per gli "edifici ubicati nella zona sismica 3".	Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, in 10 anni (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5). Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, **in 5 anni**.	Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, detrazione Irpef e Ires del 65%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.	Dal primo gennaio 2017 **al 31 dicembre 2021**, detrazione **Irpef e Ires** del:	50%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno".
3	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva "una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore" (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) **(1)**.					70%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno".
4	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva "il passaggio a **due classi** di rischio inferiori" (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) **(1)**.					80%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno".
5	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 3 (riduzione di una classe di rischio, definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate sulle "parti comuni di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) **(2)**.					75%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio".
6	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 4 (riduzione di due classi di rischio, definite dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate sulle "parti comuni di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) **(2)**.					85%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio".

(1) Se le misure antisismiche, indicate all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, sono realizzate, dal 24 giugno 2017 (data della legge di conversione del DL 50/2017) e fino al 31 dicembre 2021 (con "procedure autorizzatorie" iniziate dopo il primo gennaio 2017), da "imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare", su edifici ubicati nei Comuni ricadenti nella zona sismica zona 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante la "demolizione" e la "ricostruzione di interi edifici" ("anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento"), "all'acquirente delle unità immobiliari" spetterà, ripartita in 5 anni, una detrazione Irpef o Ires del 75%, se si avrà una riduzione di una classe di rischio sismico, o dell'85% se la riduzione sarà di due classi (calcolati sul "prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare"), a patto che questa alienazione avvenga "entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori" e che le unità immobiliari acquistate siano "adibite ad abitazione e ad attività produttive" dagli acquirenti.
I soggetti beneficiari di queste detrazioni (anche se non incapienti) potranno "optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari".

(2) I "soggetti beneficiari" (**anche se NON incapienti**) "possono optare per la cessione del corrispondente credito", per intero e non in parte, "ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati ma NON a "istituti di credito e intermediari finanziari" (con "facoltà" di questi ultimi di "successiva cessione", non a banche) (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).